



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Avviso di selezione comparativa di candidature per la nomina del Presidente e di due componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e le successive modificazioni e integrazioni apportate, in particolare, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, all'articolo 14, concernente la disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" ed, in particolare, l'articolo 19, comma 9, comma 10 e comma 14, contenenti norme generali in materia di misurazione e valutazione della *performance*;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, adottato in attuazione del citato decreto-legge n. 90 del 2014 e recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'OIV sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, emanato in applicazione del citato articolo 6 del citato d.P.R. n. 105 del 2016, con il quale è istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* e disciplinata la nomina dell'OIV;

VISTO il decreto ministeriale 29 settembre 2017, recante "Modifiche all'articolo 10 del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 così come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2017", con il quale si dispone la proroga al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016.

CONSIDERATA l'intervenuta decadenza per decorrenza del termine triennale di durata del precedente l'Organismo indipendente di valutazione operante presso il MIUR, nominato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 dicembre 2013, n. 1014;

RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo del già richiamato Organismo indipendente di valutazione;

RITENUTO opportuno che l'Organismo indipendente di valutazione presso il Ministero sia costituito in forma collegiale;

RITENUTO di dover avviare la procedura pubblica per l'acquisizione di candidature da selezionare ai fini della nomina del Presidente e dei due componenti dell'Organismo indipendente di valutazione;

VISTI, in particolare, requisiti, limiti e le cause di inconfiribilità dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione previste dalla richiamata normativa;

È INDETTA

una procedura selettiva per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse finalizzate alla nomina, ai sensi della normativa richiamata in premessa, in qualità di Presidente o di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (OIV) presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per tale Organismo è prevista la forma collegiale, con la presenza di un Presidente e di due componenti, e il conferimento di un mandato triennale, rinnovabile una sola volta, previa nuova procedura comparativa.

Ai fini della selezione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare colloqui con i candidati che presentino *curriculum vitae* e profilo professionale ritenuti maggiormente rispondenti all'incarico da conferire.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

I candidati dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, entro le ore 18:00 del giorno 11 luglio 2018.

La domanda dovrà recare a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici completi;
- b) l'attestazione dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* e l'indicazione del termine di validità dell'iscrizione medesima;
- c) la copia di un documento d'identità in corso di validità;
- d) il *curriculum vitae*, debitamente sottoscritto, recante la clausola di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti e la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, della corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate e della consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
- e) una relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* che illustri le esperienze ritenute più significative in relazione al ruolo da svolgere.

2. REQUISITI

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti regolarmente iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*, di cui al DM 2 dicembre 2016 citato in premessa.

L'incarico di Presidente dell'OIV, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del DM 2 dicembre 2016, può essere affidato esclusivamente ai soggetti iscritti nella terza fascia professionale, rispetto all'articolazione dello stesso Elenco nazionale, alla quale corrisponde una specifica esperienza di almeno dodici anni.

3. ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Al fine di individuare, fra i partecipanti alla selezione, i soggetti più idonei a svolgere il ruolo di componenti dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Amministrazione valuta:

- a) il possesso di laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale e/o di un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del *management*, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della *performance*;
- b) il possesso di una specifica e comprovata esperienza professionale maturata in istituzioni/organizzazioni operanti nel settore dell'istruzione, della formazione superiore e della ricerca;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- c) l'esperienza già maturata nella stessa funzione per cui ci si candida, presso pubbliche amministrazioni;
- d) una buona conoscenza della lingua inglese;
- e) buone conoscenze informatiche.

4. INCONFERIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE

Divieto di nomina

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione".

Conflitto di interessi e cause ostative

Non possono ricoprire l'incarico di componente dell'OIV, anche ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, coloro che:

- a) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- b) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- c) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- d) abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Parità di genere

La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.

5. ESCUSIVITÀ DEL RAPPORTO

Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più OIV o Nuclei di valutazione e tale condizione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica da parte dell'Amministrazione.

6. TRATTAMENTO ECONOMICO

Nelle more della definizione del trattamento economico da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 105 del 2016, è transitoriamente attribuito l'emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro dell'istruzione,



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali".

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 gli aspiranti alla presente selezione sono informati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel corso della presente procedura, è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso lo stesso Ministero da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati secondo la normativa vigente; le comunicazioni a terzi sono limitate all'osservanza delle disposizioni legislative che, nella materia oggetto della selezione, prevedono l'interazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica nonché per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal MIUR, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al MIUR è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati presso il Ministero (email: rpd@istruzione.it).

Gli interessati, che dovessero ritenere che il trattamento dei dati personali a loro riferiti violi quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al MIUR, come previsto dall'art. 77 del citato Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Titolare del trattamento è il MIUR, con sede in Viale Trastevere n. 76/a, IT00153, Roma (Email: rpd@istruzione.it, 06.58493003).

Il presente avviso è pubblicato tramite link nel sito web istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nel Portale Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Roma, **3 LUG. 2018**

IL MINISTRO
dott. Marco Bussetti